

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4218 del 30/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SERRAMAZZONI (MO), via GIARDINI SUD n. 2451/1, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA CASEIFICIO BUCAMANTE SRL per l'attività casearia, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE. Rif. SUAP n. 1774/2025 Prat. Sinadoc n. 38057/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4419 del 30/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno trenta LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento localizzato nel Comune di SERRAMAZZONI (MO), via GIARDINI SUD n. 2451/1, richiesta dalla ditta SOCIETA' AGRICOLA CASEIFICIO BUCAMANTE SRL per l'attività casearia, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI, EMISSIONI IN ATMOSFERA, RUMORE.

Rif. SUAP n. 1774/2025

Prat. Sinadoc n. 38057/2025

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Unione dei Comuni del Frignano in data 04/12/2025 (protocollo SUAP n. 17678) e acquisita da ARPAE con prot. n. 217347 del 09/12/2025 dalla ditta **SOCIETA' AGRICOLA CASEIFICIO BUCAMANTE SRL** (P.IVA. 04131340368), con sede legale via Giardini sud n. 2451, Serramazzone (MO), per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività casearia svolta presso lo stabilimento ubicato in **via GIARDINI SUD n. 2451/1** Comune di **SERRAMAZZONI (MO)** sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006; (rilascio)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (rilascio)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n.152/2006 e smi recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- D.G.R. n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del

- DLgs n.152/2006, parte V";
- D.G.R. n.4606/1999, Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023 "DECRETO ODORI";
- DAL n. 152 del 30/01/2024, che ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) dell'Emilia-Romagna, entrato in vigore il 06/02/2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06, recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- Delibera dell'Assemblea Consortile n.9 del 24 luglio 2006 - approvazione del Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 217347 del 09/12/2025, il SUAP ha indetto la conferenza dei servizi decisoria all'interno della quale acquisire il provvedimento di AUA ai fini della determinazione conclusiva;
- a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale, ex articolo 4, commi 1 e 2, del DPR n. 59/2013, la documentazione a completamento, richiesta con protocollo Arpae n. 224448 del 17/12/2025, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 6276 del 14/01/2026, consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori;
- sono inoltre pervenute dalla ditta tramite SUAP integrazioni volontarie acquisite agli atti con protocollo Arpae n. 18834 del 30/01/2026;
- con nota protocollo n. 21210 del 03/02/2026, Arpae ha richiesto agli enti interessati l'espressione dei pareri e contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA: Arpae, Comune, AUSL, Gestore SII;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta dal SUAP in data 11/05/2026, è stata acquisita agli atti, tramite SUAP, con protocollo Arpae n. 98197 del 28/05/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 32973 del 20/02/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena –

Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Serramazzoni, protocollo n. 32991 del 20/02/2026;

- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Serramazzoni con protocollo n. 3785 del 05/03/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 42100 del 06/03/2026;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Serramazzoni HERAcquamodena SPA, protocollo n. 4533 del 25/06/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 115952 del 25/06/2026;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Comune di Serramazzoni con protocollo n. 12599 del 02/07/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 121313 del 03/07/2026;

DATO ATTO inoltre che il presente atto è predisposto in considerazione dei pareri e dei contributi istruttori espressi elencati sopra ed è condizionato alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 02/02/2026;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **SOCIETA' AGRICOLA CASEIFICIO BUCAMANTE SRL** (P.IVA. 04131340368) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per lo stabilimento ubicato in Comune di **SERRAMAZZONI (MO)** via **via GIARDINI SUD n. 2451/1**, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A5 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/06 (articoli 124 e 125)	Comune di Serramazzoni
EMISSIONI IN ATMOSFERA	C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006	Arpae
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Serramazzoni

2. di DARE ATTO che l'efficacia del presente atto di AUA è subordinata alla conclusione positiva della

Conferenza di Servizi indetta dal SUAP Unione dei Comuni del Frignano;

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A5 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, di acque reflue industriali in pubblica fognatura";*
 - *Allegato C "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Dlgs n.152/2006";*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP Unione dei Comuni del Frignano (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
6. di DARE ATTO inoltre che:
 - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di RENDERE NOTO che:
 - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
 Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 38057/2025

ALLEGATO A5

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI SERRAMAZZONI**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SOCIETA' AGRICOLA CASEIFICIO BUCAMANTE SRL**, presso lo stabilimento sito in **via GIARDINI SUD n. 2451/1 a SERRAMAZZONI (MO)**, svolge l'attività casearia.

L'azienda, che era autorizzata allo scarico in acque superficiali con DET-AMB-2016-574, ha sospeso l'attività nel 2021 ed in seguito volendo modificare l'emissione dello scarico in acque superficiali collegandolo alla pubblica fognatura oltre a fornire contestualmente l'aggiornamento dell'assetto impiantistico seguente agli interventi di ristrutturazione e ampliamento ha presentato domanda di nuova AUA.

Il sistema di trattamento esistente delle acque reflue generate dal processo produttivo e dai servizi igienici è un depuratore ad ossidazione biologica a fanghi attivi costituito da:

- pozzetto di raccordo in ingresso;
- vasca di accumulo ed omogeneizzazione aerata, volume 13 mc;
- vasca di denitrificazione, volume 7 mc;
- vasca di ossidazione a fanghi attivi, volume 29 mc;
- sedimentatore statico a pianta quadrata, volume 6 mc;
- vasca di ispessimento dei fanghi di supero, volume 11 mc;
- pozzetto di campionamento scarico in uscita;
- volume reflui depurati scaricati pari a 6,85 mc/giorno – 2500 mc/anno.

Essendo previsto un aumento della produzione e conseguentemente un incremento del volume di acque reflue da trattare è stato programmato l'adeguamento del depuratore il cui assetto finale sarà:

- vasca di accumulo ed omogeneizzazione, volume 13 mc 10 mc;
- vasca di denitrificazione, volume 44,80 mc 40 mc;
- vasca di ossidazione, volume 29 mc;
- volume reflui depurati scaricati pari a 14,25 mc/giorno – 5200 mc/anno.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto per un volume annuo stimato di circa 7000 mc.

Il ciclo produttivo comprende le seguenti fasi di lavorazione:

- Conferimento del latte e lavaggio delle autocisterne: le attrezzature utilizzate (manicotti, rubinetti di collegamento, tubo flessibile alimentare, autocisterna) vengono lavate con un impianto specifico denominato C.I.P. "Cleaning Impiant Place" dotato di tre serbatoi di cui uno contenente acqua, uno contenente soluzione acqua – soda caustica, uno contenente soluzione acqua – acido nitrico, e le acque di risulta vengono in parte riutilizzate ed in parte convogliate al depuratore.
- Caseificazione (affioramento e cottura del latte): la lavorazione avviene in una sala suddivisa in due zone una dedicata all'affioramento e l'altra alla cottura del latte. La pulizia del locale avviene quotidianamente tramite apposita macchina spazzolatrice ad acqua e siero innesto, mentre la pulizia degli affioratori e delle caldaie con doppi fondi avviene con impianto a pressione.
- Formatura: la lavorazione avviene nel locale pre-salatoio e consiste nel movimentare manualmente le forme.
- Salatura: la lavorazione avviene nel locale salatoio che ospita 2 vasche in acciaio e consiste nell'immersione delle forme in salamoia per 17/20 giorni.
- Asciugatura (camera calda).

- Stagionatura: nel locale le forme vengono immagazzinate e stagionate per un periodo di almeno 12 mesi. Il lavaggio dei pavimenti e dei rivestimenti delle sale ricevimento, affioramento e cottura del latte avviene con acqua in pressione e nebulizzata tramite apposito ugello ad azionamento manuale; con la stessa modalità avviene il lavaggio delle vasche di affioramento, delle caldaie e degli automezzi cisterna che conferiscono il latte. L'acqua risultante dal primo lavaggio delle caldaie viene recuperata e unitamente al siero (derivante dal latte di cui è l'80% del volume) convogliati tramite pompa e tubazione fissa a cisterna di raccolta e successivamente trasportati da autocisterna ad un allevamento suinicolo.

La salamoia di scarto (30/40 L/giorno) viene trasferita da un impianto di pulizia/rigenerazione salina presente nel salatoio ad una cisterna esterna all'edificio e successivamente smaltita da ditte certificate.

Le acque reflue di processo derivanti dal lavaggio dei pavimenti tramite canaline a fessura vengono raccolte e veicolate al pozzetto di raccordo all'ingresso del depuratore al quale arrivano anche le acque di condensa dei generatori della centrale termica.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento e dell'abitazione al primo piano dell'edificio previo trattamento in fosse biologiche vengono convogliate al depuratore ad ossidazione biologica a fanghi attivi aziendale al quale confluiscono anche le acque reflue di processo sopra descritte. Le acque reflue effluenti dal depuratore biologico ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 1053/03 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ATO4 di Modena sono classificate acque reflue industriali e scaricheranno nella pubblica fognatura per acque nere nel punto A1 come da elaborato planimetrico allegato all'istanza;
- le acque meteoriche confluiscono mediante condotta dedicata in acque superficiali.

Si precisa che per quanto concerne la definizione di acque reflue industriali sono da considerare tali anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche reflui domestici.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA, la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 14/01/2026 e le integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 28/05/2026,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato del Comune di Serramazzoni HERAcquamodena SPA, protocollo n. 4533 del 25/06/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 115952 del 25/06/2026;
- parere favorevole in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Comune di Serramazzoni con protocollo n. 12599 del 02/07/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 121313 del 03/07/2026;

SI RITIENE, pertanto, POSSIBILE AUTORIZZARE LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **SOCIETA' AGRICOLA CASEIFICIO BUCAMANTE SRL**, per lo stabilimento localizzato in **via GIARDINI SUD n. 2451/1**, comune di **SERRAMAZZONI (MO)**, è **autorizzato a scaricare le acque reflue industriali in pubblica fognatura**, con la configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

1. Si prescrive che il limite massimo di volume annuale / portata istantanea dello scarico di acque reflue industriali sia pari a 5200 mc/anno e 2 mc/h - 0,56 L/s.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare continuativamente i limiti previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura.
3. I limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non è consentito diluire con acque di raffreddamento di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
4. Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.
5. Si prescrive la predisposizione di contatore volumetrico/misuratore di portata sullo scarico delle acque reflue industriali.
6. A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi alla gestione degli impianti di depurazione in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli affluenti in fognatura in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia tramite auto-spurgo dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. Si prescrive al titolare dello scarico la stipula del contratto che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue con HERAcquaModena S.r.l. entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto autorizzativo.
8. È fatto obbligo presentare ad HERAcquaModena S.r.l. denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERAcquaModena S.r.l. provvederà all'acquisizione dei dati qualitativi descrittivi delle acque reflue scaricate attraverso le analisi di campioni di acque reflue industriali prelevate da propri incaricati secondo i criteri stabiliti nel contratto di scarico.
9. È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento ATO 4 del Servizio Idrico Integrato.
10. L'esercizio nell'insediamento di attività diversa comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e/o conseguente diversa natura e quantità degli scarichi, comporta l'obbligo di preventiva comunicazione all'Autorità competente per l'eventuale modifica di quanto autorizzato.
11. È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE, al Comune di Serramazzoni, ad Hera SpA Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

Documenti di riferimento: - planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n. 98197, del 28/05/2026, "Allegato N°3-CAS_BUCAMANTE_AUA_INTEGRAZIONE_SCARICHI_ACQUE_REFLUE_PRODUTTIVE")

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006.

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SOCIETA' AGRICOLA CASEIFICIO BUCAMANTE SRL**, presso lo stabilimento sito in **via GIARDINI SUD n. 2451/1 a SERRAMAZZONI (MO)**, svolge l'attività casearia.

La domanda è relativa ad una completa ristrutturazione, ampliamento e risistemazione dei locali di lavorazione del caseificio. Il gestore ha presentato documentazione per l'ottenimento di nuova AUA.

Relativamente alle emissioni in atmosfera, dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta:

- la installazione dei nuovi punti di emissione: **E1, E2**

e il seguente consumo di materie prime:

- | | | |
|---------------|--------|-----------|
| - latte: | 96.360 | q.li/anno |
| - acqua: | 9.125 | mc/anno |
| - siero: | 77.000 | q.li/anno |
| - caglio: | 438 | kg/anno |
| - sale: | 548 | q.li/anno |
| - gasolio: | 20.000 | q.li/anno |
| - detergenti: | 1.200 | kg/anno |

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA, la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 14/01/2026 e le integrazioni pervenute ad Arpae-SAC Modena il 30/01/2026 e il 28/05/2026,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle emissioni in atmosfera:

- contributo istruttorio di Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo, protocollo n. 32973 del 20/02/2026, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera; in cui si evidenzia che:
 - E1: I limiti degli inquinanti PV, NO₂ e SO₂ sono stati individuati in funzione ai valori previsti nella DGR 2236/09 e successive modifiche (DGR 1769/2010 - Allegato 3A, paragrafo F, punto 17).
 - E2: I limiti degli inquinanti PV e NO₂ sono stati individuati in funzione dei valori previsti al Paragrafo 1 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche (D.Lgs. 183/2017) e il limite dell inquinante SO₂ è stato individuato in funzione al valore previsto nella DGR 2236/09 e successive modifiche (DGR 1769/2010 - Allegato 3A, paragrafo F, punto 17).

SI RITIENE POSSIBILE AUTORIZZARE LE EMISSIONI IN ATMOSFERA secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Le emissioni autorizzate sono quelle indicate nella planimetria emissioni e schematizzate nella tabella sotto

riportata.

Per l'esercizio dell'attività il gestore deve rispettare le seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Emiss. n°	Provenienza	Portata Nmc/h	Altezza m	Durata ore/di	Inquinanti	Limiti mg/Nmc	Impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Generatore di vapore alimentato a gasolio (PTN 930 kWt)	1.200	8,3	6	Polveri totali*	50	-	Annuali
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	500		
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	100		
E2	Generatore di vapore alimentato a gasolio (PTN 1240 kWt)	1.600	8,3	6	Polveri totali*	50	-	Annuali
					Ossidi di Azoto (NO ₂)*	200		
					Ossidi di Zolfo (SO ₂)*	100		

*le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

2. I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
3. Le caratteristiche del gasolio (a contenuto di zolfo ≤ 0,1%) devono rispettare quanto indicato nella Parte II, Sezione 1, Paragrafo 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06.

4. **Prescrizioni relativamente ai "medi impianti di combustione":**

- il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.
- L'impianto di combustione/termico deve essere corredato di un sistema di controllo in continuo della combustione che consente la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, finalizzato ad ottimizzare il rendimento di combustione. Qualora tale Sistema di Controllo della Combustione risultasse annesso a campionamento ed analisi in continuo di inquinanti emessi (es: NO_x, CO, ecc...) quest'ultimo si ritiene installato con l'esclusiva finalità di monitorare e gestire le condizioni di esercizio dell'impianto di combustione/termico; per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati i metodi di campionamento ed analisi specificatamente indicati per ciascun inquinante in tabella.

5. **Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)**

A) L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT – vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (v. Art.57 e <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) **deve essere preventivamente autorizzato**. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

B) Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta,

entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.

6. **Messa in esercizio e messa a regime di impianti nuovi/modificati**

In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAE), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.

- Relativamente ai punti di emissione **n. E1, E2** devono essere eseguiti **tre campionamenti** nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore);

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. **Misurazioni periodiche discontinue (autocontrolli)**

La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni **almeno con la periodicità indicata nella tabella al punto 1. "VALORI LIMITE DI EMISSIONE"**.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

8. **Controllo e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore**

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

9. Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

10. Progettazione del punto di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo

scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

11. Accessibilità dei punti di prelievo

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

12. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite

prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

13. **Metodi di misura, campionamento ed analisi**

La successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che devono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

Documenti di riferimento: planimetria emissioni (rif. prot. Arpae n. 217347 del 09/12/2025, data, "CAS_BUCAMANTE_AUA_Emissioni_Atmosfera")

Pratica Sinadoc 38057/2025

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di Serramazzoni**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **SOCIETA' AGRICOLA CASEIFICIO BUCAMANTE SRL**, presso lo stabilimento sito in **via GIARDINI SUD n. 2451/1 a SERRAMAZZONI (MO)**, svolge l'attività casearia.

Dalla documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, risulta che:

- La ditta intende procedere ad un adeguamento tecnologico-igienico-sanitario con opere di ammodernamento dei fabbricati esistenti.
- Il Comune di Serramazzoni non ha effettuato la classificazione acustica del territorio motivo per cui vigono i limiti di immissione assoluti di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 (tutto territorio nazionale con 70 dBA diurni e 60 dBA notturni) oltre che ai limiti di immissione differenziali all'interno degli edifici abitativi.
- Sono stati individuati 3 recettori sensibili, RCT1 insediamento residenziale ubicato a 37 metri a nord/ovest dell'insediamento in esame, RCT2 insediamento residenziale ubicato a circa 50 metri ad ovest, e RCT3 abitazioni a circa 80 metri sul lato sud.
- Per l'interno delle abitazioni, si applica il criterio differenziale che fissa i valori limite differenziali di immissione in 5 dBA per il periodo diurno e 3 dBA per il periodo notturno.
- Le sorgenti sonore significative saranno rappresentate dai seguenti impianti tecnologici:
 - R1 Unità Trattamento Aria posizionato in esterno sul lato est/sud est del magazzino "F";
 - R2 n.2 estrattori d'aria posizionati sul lato nord/nord est del salatoio "A2";
 - R3 n.2 estrattori d'aria posizionati sul lato ovest/nord ovest della stazione aria compressa;
 - R4 n.1 torre evaporativa posizionata sul lato ovest/nord ovest sulla centrale termica;
 - R5 n.2 estrattori d'aria + U.T.A. posizionati sul lato sud/sud ovest della sala lavorazione latte;
 - R6 gruppo elettrogeno di emergenza posizionato sul lato est/sud est del fabbricato ad uso abitazione del casaro.
- Sono state effettuate misure fonometriche in prossimità dei confini di proprietà e presso i recettori sensibili individuati, al fine di quantificare il rumore residuo di zona a cui si è sommato il livello di pressione sonora degli impianti, derivante dal calcolo di decadimento acustico per divergenza geometrica data dalla distanza sorgente/recettore, partendo dai valori di pressione sonora indicati nelle schede tecniche fornite dai costruttori. I risultati ottenuti dai calcoli svolti evidenziano il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i recettori coinvolti, si sottolinea però che al recettore RCT1 il differenziale risulta pari a 3 dBA e quindi ampiamente congruo al limite diurno ma coincidente al valore soglia del limite notturno, motivo per cui verrà richiesto un collaudo acustico a termine lavori che confermi il rispetto dei limiti normativi.

ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e la documentazione a completamento pervenuta ad Arpae-SAC Modena il 14/01/2026.

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Serramazzoni, protocollo n. 32991 del 20/02/2026;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Serramazzoni con protocollo n. 3785 del 05/03/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 42100 del 06/03/2026;

SI RITIENE POSSIBILE AMMETTERE LA COMUNICAZIONE ai fini dell'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

- 1) in fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurare nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici rumorosi, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 2) qualsiasi modifica della configurazione, dei tempi di funzionamento (diurno-notturno) o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico;
- 3) l'azienda dovrà garantire il rispetto dei limiti di immissione assoluti e dei limiti di immissione differenziali all'interno degli ambienti abitativi anche a fronte di eventuali futuri recettori sensibili;
- 4) deve essere effettuato un collaudo acustico, con impianti a regime, che confermi i valori delle immissioni acustiche calcolate nella valutazione previsionale presentata a corredo della domanda di AUA;
- 5) qualora il Comune di Serramazzoni effettui la zonizzazione acustica del territorio, l'insediamento dovrà uniformarsi ai nuovi limiti imposti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.